

Rassegna di Lavoro e Previdenza del 18 dicembre 2019

a cura di Massimo Pipino

www.commercialistatelematico.com

Indice

1) CCNL Alimentari Industria: trattativa e sospensione dei versamenti EBS _____	3
2) Controllo a distanza dei lavoratori con apparecchiature GPS (Nota INL del 12 novembre 2019)_	4
3) CCNL Tessile Industria: aumento del contributo Fondo Sanimoda _____	5
4) Fondo San.Arti.: ultimi giorni per le iscrizioni dei familiari _____	6
5) Fondo Esattoriale: nuovo servizio di invio della domanda telematica (INPS, Messaggio n. 4470/2019)_____	8
6) Ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017 (INPS, Messaggio n. 4478/2019)_____	9
7) CCNL Federdistribuzione: è il Fondo Est il Fondo Sanitario di riferimento_____	10
8) CCNL settore credito: protocollo per il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza _____	11
9) Domanda ANF/DIP: nuove funzionalità (INPS, Messaggio n. 4583/2019) _____	12
10) CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: accordo sull'assistenza sanitaria integrativa _____	15
11) Definito il contributo dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2019 _____	16
12) Comunicato CNCE: Contributo Previdenza Complementare CCNL Confapi Aniem _____	17

13) INPS – UNIEMENS: rilascio del nuovo Documento tecnico _____	19
14) Emanato il nuovo Regolamento del Fondo MètaSalute _____	21
15) Cadiprof (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali): rimborso sulle vaccinazioni _____	23
16) Salute e sicurezza sul lavoro: nuovi criteri adottati da parte dell'INAIL per la concessione degli incentivi alle imprese _____	24
17) CCNL Dirigenti PMI: contributo per responsabilità civile anno 2020 _____	25
18) Reddito di cittadinanza: cittadini stranieri che per la fruizione della provvidenza devono dichiarare il patrimonio immobiliare _____	26
19) L'elemento perequativo per il settore delle lavanderie industriali è dovuto nel mese di dicembre _____	27
20) Terziario Confesercenti Modena: sottoscritto l'accordo sulle attività stagionali _____	28
21) Rivalutazione delle pensioni e calendario di pagamento 2020 (INPS, Circolare n. 147/2019) _	29
22) Invalidità civile, cecità e sordità: semplificazione della domanda (INPS, Messaggio n. 4601/2019) _____	34
23) Promemoria per le Comunicazioni Obbligatorie telematiche nel corso del periodo feriale ____	35
24) Dati sulla rappresentanza sindacale: istruzioni operative (INPS, Circolare n. 146/2019) _____	36
25) Domanda di ANF: presentazione a cura dei datori di lavoro (INPS, Messaggio n. 4583/2019)	37
26) Termini e modalità di versamento da parte del datore della Tredicesima mensilità _____	40
27) Fondo Gomma Plastica: contribuzione volontaria per l'anno 2019 _____	43
28) Bonus impatriati: nessuna agevolazione per il rientro in Italia da distacco (Agenzia Entrate, Risposta n. 510/2019) _____	44
29) FONDO ASIM: è stato reso disponibile un nuovo piano sanitario _____	45
30) Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile: soggetti tra i 18 e i 67 anni (INPS, Messaggio n. 4601/2019) _____	46
31) CCNL Edilizia - ANCE e Cooperative: integrazione della normativa in materia di Apprendistato	48
32) Misure del diritto annuale C.C.I.A.A. per l'Anno 2020 (MiSE, Nota n. 0347962 dell'11 dicembre 2019) _____	49

1) CCNL Alimentari Industria: trattativa e sospensione dei versamenti EBS

Nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL Industria alimentare scaduto il 30 novembre 2019, le Parti hanno affrontato la discussione sul capitolo della bilateralità, confermando la sospensione del versamento all'EBS (Ente Bilaterale di Settore) a decorrere dal 1° gennaio 2020, così come previsto dal testo contrattuale.

Pertanto, la previsione contrattuale concernente il versamento € 1,00/mese all'EBS, riferito a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, come previsto dal CCNL, è in vigore fino al 31 dicembre 2019, e dal mese di gennaio 2020 i relativi importi mensili verranno accantonati, in attesa di nuove istruzioni.

Resta confermata la contribuzione pari a € 10,00/mese per il Fondo Sanitario Integrativo (FASA), e quella pari a € 2,00/mese per il Fondo Sostegno Maternità/Paternità.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

2) Controllo a distanza dei lavoratori con apparecchiature GPS (Nota INL del 12 novembre 2019)

Secondo la nota emanata il 12 novembre 2019 dall'INL una società che svolga servizi di trasporto e di consegna merci (corriere) è legittimata ad installare sugli smartphone forniti ai propri dipendenti un'applicazione per rilevarne la localizzazione geografica durante l'orario di lavoro.

L'applicativo consente ai lavoratori di visualizzare l'elenco delle consegne da effettuare, di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente direttamente sullo smartphone e di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto.

Tale applicativo è conforme alla disciplina in tema di controllo a distanza (articolo 4 della Legge 300 del 1970): infatti l'applicazione non consente una geolocalizzazione continua del lavoratore, ma si attiva esclusivamente al momento della consegna della merce e nel caso di richiesta di aiuto da parte del lavoratore.

[Allegato n. 1: Nota INL del 12 novembre 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

3) CCNL Tessile Industria: aumento del contributo Fondo Sanimoda

Come previsto dall'accordo di rinnovo per i lavoratori dell'industria della Moda, siglato lo scorso agosto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il contributo a carico dell'azienda al fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, previsto dall'articolo 80 del vigente CCNL, sarà aumentato di 3,00 euro, passando a complessivi 15,00 euro.

Le parti, in qualità di Fonti istitutive del Fondo, si attiveranno tempestivamente per chiedere a Sanimoda la predisposizione di un nuovo piano sanitario adeguato ai nuovi livelli di contribuzione.

A seguito di tale disposizione, per le sole aziende del settore suindicato, da Gennaio 2020 la contribuzione trimestrale a Sanimoda dovrà essere pari a 45 euro per ciascun lavoratore dipendente avente diritto al contributo.

A fronte della contribuzione trimestrale di 45 euro nelle modalità previste dal Fondo, da gennaio 2020, è previsto l'accesso alle prestazioni indicate nella Guida al Piano sanitario Premium che prevede le seguenti coperture aggiuntive:

- Estensione ai figli minorenni previsti in copertura delle seguenti garanzie:
- Alta Diagnostica e Alta Specializzazione;
- Accertamenti Diagnostici ed Esami di Laboratorio;
- Visite Specialistiche e Visite Omeopatiche;

Nei medesimi limiti e modalità di fruizione previsti per l'iscritto e con massimali condivisi per tutto il nucleo familiare.

Inserimento delle seguenti garanzie:

- Stati di non autosufficienza consolidata/permanente
- protezione completa per assicurati con età minima 18 anni : è previsto un massimale mensile di 1.000 € per 3 anni;
- Rimborso Medicinali: rimborso previsto con una franchigia di 40 € per scontrino e massimale annuo di 150 € per nucleo familiare.
- Miglioramento garanzia Odontoiatria, con aumento del massimale odontoiatrico complessivo da 1.200 € a 1.300 €.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

4) Fondo San.Arti.: ultimi giorni per le iscrizioni dei familiari

Fino al 15 dicembre 2019 è possibile iscriversi al Fondo di assistenza sanitaria San.Arti. i familiari dei lavoratori dipendenti, i titolari d'impresa artigiana, i soci/collaboratori dell'imprenditore artigiano ed i loro familiari, con decorrenza delle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.

Possono iscriversi al Fondo o rinnovare la propria iscrizione i familiari di lavoratori dipendenti, di titolari, soci e collaboratori di impresa artigiana.

L'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti. per i soggetti sopra indicati è volontaria. Nel dettaglio sono considerati familiari:

- A. i familiari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo SAN.ARTI. delle aziende che applicano uno dei CCNL degli specifici settori dell'Artigianato dell'Area Legno e Lapidei, dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere, dell'Area Chimica - Ceramica, dell'Area Alimentari e della Panificazione, dell'Area della Comunicazione, dell'Area Tessile Moda, dell'Area Meccanica, dell'Area Pulizia, dell'area TAC-PMI, dell'area Chimica-Ceramica Piccola Industria fino a 49 dip. e dell'area Logistica, Trasporto Merci e Spedizione;
- B. i familiari dei lavoratori dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei suddetti CCNL di cui all'art. 2 del presente regolamento, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali iscritti a SAN.ARTI. Sono compresi i familiari dei funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/1970 iscritti a SAN.ARTI.
- C. I familiari di imprenditori artigiani, dei soci di impresa artigiana, dei collaboratori degli imprenditori artigiani e dei titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i suddetti CCNL previsti all'articolo 2 del regolamento del Fondo. Il nucleo familiare è da intendersi costituito da:
 - il coniuge o il convivente;
 - tutti i figli di età inferiore a 18 anni (con un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro lordi);

Ai fini dell'iscrizione dei familiari è obbligatorio iscriversi l'intero nucleo familiare. Possono essere esclusi dall'iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altra Assicurazione/Fondo/Cassa/ Ente di assistenza sanitaria integrativa.

È prevista la possibilità di iscriversi i figli dai 18 anni ai 30 anni di età che versino in stato di inoccupazione/disoccupazione o comunque con un reddito da lavoro dipendente inferiore a 6.000 euro lordi.

Il Titolare/Socio/Collaboratore può iscrivere il proprio nucleo familiare esclusivamente nel caso in cui iscriva al Fondo anche sé stesso.

Il versamento della quota contributiva per i familiari è annuale anticipato ed è calcolato sulla base della fascia di età dei familiari, secondo il seguente schema:

Gruppi	Età	Quota Contributiva ordinaria annua
A	12 mesi e un giorno - 14 anni	€ 110,00
B	15 anni - 75 anni	€ 175,00

Seguono le principali prestazioni che il Fondo San.Arti. riserva alle/agli Iscritte/i volontari:

- Pacchetto maternità
- Visite mediche specialistiche, psicoterapia, accertamenti diagnostici
- Pacchetti preventivi e check-up gratuiti
- Grave inabilità permanente
- Ricovero o indennità di ricovero per intervento chirurgico, indennità di convalescenza
- Trattamenti fisioterapici riabilitativi per infortunio o patologie temporaneamente invalidanti
- Consulenza medico-farmaceutica
- Neonati
- Odontoiatria
- Malattie croniche per non autosufficienze - servizio monitor salute
- Diagnosi comparativa
- Garanzie specifiche del piano sanitario per i figli da 1 a 14 anni di età
- Prestazioni a tariffe agevolate

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

5) Fondo Esattoriale: nuovo servizio di invio della domanda telematica (INPS, Messaggio n. 4470/2019)

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4470 del 29 novembre 2019, con la quale informa che è stato pubblicato il nuovo servizio per la domanda di prestazioni di capitale – TFR e relative anticipazioni – a carico del Fondo Esattoriali.

Il Fondo speciale esattoriale è un fondo obbligatorio integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che ha lo scopo di corrispondere agli iscritti prestazioni pensionistiche integrative e prestazioni di capitale consistenti nella liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comprese eventuali integrazioni e anticipazioni del trattamento.

Il messaggio illustra il percorso da seguire e le novità riguardanti la gestione della documentazione, l'acquisizione e la consultazione dei documenti già inseriti; disciplina, inoltre, le unioni civili e gli effetti sulla liquidazione delle prestazioni di capitale a carico del Fondo e fornisce chiarimenti in materia di anticipazione del TFR per usufruire del congedo parentale.

[Allegato n. 2: INPS – Messaggio n. 4470 del 29 novembre 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

6) Ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017 (INPS, Messaggio n. 4478/2019)

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4478 del 2 dicembre 2019, con il quale fornisce indicazioni concernenti la ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici 2016/2017, conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto–Legge 14 ottobre 2019, n. 111 (al comma 11 le parole "*entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019*" sono sostituite dalle seguenti "*entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020*"

e dall'articolo 8, comma 2, del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123 ("*Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti*")

[Allegato n. 3: INPS – Messaggio n. 4478 del 2 dicembre 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

7) CCNL Federdistribuzione: è il Fondo Est il Fondo Sanitario di riferimento

Il giorno 27 novembre 2019, FEDERDISTRIBUZIONE e FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, FIST-CISL, UILTUCS - UIL, l'accordo che identifica il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata.

La Commissione Paritetica ha analizzato i termini e le condizioni per la costituzione di un nuovo Fondo sanitario specifico per il settore, ed ha inoltre approfondito la possibilità di affidare l'assistenza sanitaria a Fondo Est e Cassa Quas.

Di conseguenza, le Parti, valutato lo scenario e le diverse soluzioni prospettate dalla Commissione, intendono affidare a Fondo EST e a Cassa Quas l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti e i Quadri delle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del CCNL DMO. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno iscritti a Fondo Est i lavoratori dipendenti da aziende del settore della DMO assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale.

Allo stesso modo, a decorrere a partire dal 1° gennaio 2020, saranno iscritti a Cassa Quas i lavoratori dipendenti da aziende della DMO con qualifica di Quadro.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso un contributo obbligatorio a carico dell'azienda pari a 10 euro mensili sia per il personale assunto a tempo pieno sia per quello assunto a tempo parziale, per ciascun iscritto e un contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 2 euro mensili.

Con decorrenza dal mese successivo al gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Relativamente alla categoria dei Quadri, per il finanziamento del Fondo il contributo obbligatorio è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56 a carico del lavoratore. E' previsto altresì un contributo di euro 285,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione a carico del datore di lavoro.

Con decorrenza dal mese successivo al 1° gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

8) CCNL settore credito: protocollo per il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza

È stato firmato, il 25 novembre 2019, tra ABI, FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB, un protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere

Il protocollo prevede un aiuto a favore delle donne che intraprendono un nuovo percorso di vita, per sé e per i propri figli, allontanandosi da situazioni di abuso ed entrando nei percorsi di protezione, e che spesso sono in difficoltà economiche, stabilendo la sospensione dei mutui e dei finanziamenti per le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati.

Il suddetto protocollo è rivolto a tutte le donne che hanno rapporti di finanziamento con il settore del Credito; donne che devono essere supportate nei loro percorsi di libertà e di ritrovata autonomia, e che potranno, quindi, sospendere la rata capitale dei propri finanziamenti e mutui per il periodo di durata del proprio "percorso di protezione" fino ad un massimo di 18 mesi.

Il protocollo, che ha validità di due anni, prevede che l'ABI promuova una diffusa informazione dell'iniziativa presso le proprie associate al fine di favorire l'adesione.

Possono accedere alle misure previste dal presente Protocollo d'intesa le donne inserite nei "percorsi di protezione" relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

La sospensione è operativa entro 30 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente e 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente in caso di finanziamenti cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie.

Al fine di accedere alle suddette misure, le donne beneficiarie dovranno presentare alla banca o all'intermediario finanziario interessati, aderenti al presente Protocollo, la domanda di accesso alle misure e la certificazione dell'inizio del "percorso di protezione", con indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Gli Istituti di credito e gli intermediari finanziari aderenti comunicheranno nel proprio sito internet la propria adesione, indicando eventualmente canali dedicati di comunicazione, attraverso i quali i soggetti beneficiari possono presentare domanda di accesso alle misure previste.

Gli stessi possono, inoltre, prevedere modalità operative più favorevoli per i soggetti beneficiari o ulteriori misure rispetto a quelle previste dal Protocollo, dandone opportuna informazione attraverso i propri canali di comunicazione con la clientela.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

9) Domanda ANF/DIP: nuove funzionalità (INPS, Messaggio n. 4583/2019)

L'INPS, con messaggio n. 4583/2019, illustra le nuove funzionalità inserite nella procedura telematica per la presentazione delle domande ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, nonché le nuove funzionalità dell'Utility per il prelievo dei dati a cura del datore di lavoro e dei loro intermediari.

Come noto con la circolare n. 45/2019 l'INPS ha provveduto a fornire istruzioni sulle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Le domande - a decorrere dal 1° aprile 2019 - devono essere presentate direttamente all'Istituto, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), al fine di garantire il corretto calcolo dell'importo spettante ed assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Dal 3 novembre 2019 la procedura è stata implementata per consentire anche ai datori di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari, di presentare la domanda tramite l'apposito sportello telematico, direttamente o tramite i soggetti di cui alla Legge n. 12/1979.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve, dunque, essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.INPS.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dal 1° aprile 2019
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
- Datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla Legge n. 12/1979.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità indicate al paragrafo 3.3 della citata circolare n. 45/2019.

Circa le modalità di presentazione della domanda ANF/DIP a cura del datore di lavoro, la funzione per la presentazione telematica della domanda ANF/DIP "ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive" è disponibile nel menu del "Cassetto Previdenziale Aziende" al link "Richieste ANF Dip. Az. Att."

All'accesso del servizio viene visualizzata una lista a tendina in cui il soggetto richiedente può selezionare il codice fiscale dell'azienda per la quale deve inserire la domanda di ANF/DIP.

Premendo il tasto "AGGIORNA" sono disponibili le seguenti funzioni: Nuova domanda; Consultazione; Domanda di variazione. Per utilizzarle è necessario inserire e ricercare il codice fiscale del lavoratore dipendente dell'azienda scelta e dichiarare di essere in possesso della delega del lavoratore spuntando la casella apposita.

Per presentare una nuova domanda dovrà essere indicato il periodo di interesse ed i dati anagrafici del lavoratore. Successivamente dovrà procedersi all'inserimento dei dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare. L'acquisizione della richiesta prevede l'inserimento dei dati reddituali del richiedente e del nucleo familiare.

Al termine della compilazione viene proposto il riepilogo della domanda acquisita. Previa conferma, la fase di acquisizione avrà termine e verrà visualizzato il numero di protocollo con possibilità di stampare la ricevuta ed il modello della domanda.

A seguito di un'intervenuta variazione della situazione familiare (ad esempio: nascita figlio, riconoscimento familiare inabile, separazione, eventuale variazione del reddito) si potrà invece utilizzare la funzione Domanda di variazione. Verranno visualizzati i periodi per i quali è già presente una domanda per consentire l'inserimento dei dati di variazione per il periodo di interesse.

Attraverso la funzione Consultazione è possibile infine verificare lo stato di una domanda di un dato lavoratore. Cliccando sul dettaglio vengono visualizzati i dati della domanda, quali la composizione del nucleo familiare, eventuali segnalazioni di errori di compilazione ovvero, per le domande definite, la tabella ANF di appartenenza e l'importo massimo spettante mensile e giornaliero.

La raccolta e la custodia dei dati e delle informazioni trasmesse dal lavoratore all'atto della presentazione della domanda al datore saranno a cura di quest'ultimo, il quale si adegnerà alle norme sul Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs n. 101/2018, adottando garanzie *"sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti"* dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e la tutela dei diritti dell'interessato.

Rispetto alla versione illustrata con il messaggio n. 2815/2019, l'Utility "Consultazione Importi ANF", è stata arricchita di nuove funzionalità per rendere più agevole il prelievo dei dati. In particolare:

- è stata modificata la ricerca puntuale, in analogia a quella massiva: l'utente dovrà indicare il singolo mese e la procedura restituirà l'intero periodo ANF all'interno del quale il mese richiesto rientra;
- è stata attivata la funzionalità di notifica per e-mail degli esiti delle elaborazioni massive per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio;
- è stata aggiunta in home page la sezione "News" per fornire agli utenti gli aggiornamenti più urgenti;

- è stata aggiunta una nota alla voce "Importo massimo mensile" in cui viene precisato che il valore mensile mostrato è al netto di eventuali trattamenti di famiglia dichiarati nella domanda ANF/DIP;
- nella ricerca massiva è stata aggiunta la sezione "Utilità", dalla quale è possibile scaricare i file .zip delle richieste massive multiple terminate con file .xml;
- è stata modificata la data minima selezionabile: Giugno 2014;
- sono stati dettagliati i messaggi utente in caso di domanda ANF non presente perché "In istruttoria" o "Respinta".

L'INPS rende noto, inoltre, che ulteriori funzionalità sono in fase di test.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

10) CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: accordo sull'assistenza sanitaria integrativa

Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (CCNL 19 dicembre 2018) hanno sottoscritto un accordo per individuare le specifiche modalità attraverso cui strutturare l'assistenza sanitaria integrativa (Accordo FEDERDISTRIBUZIONE, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL 27 novembre 2019). Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono iscritti:

- al Fondo EST, i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale (articolo 3 del CCNL 19 dicembre 2018);
- a Cassa Quas, i lavoratori con qualifica di Quadro (articolo 3 del CCNL 19 dicembre 2018).

[Allegato n. 4: CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: accordo sull'assistenza sanitaria integrativa](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

11) Definito il contributo dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2019

È stato pubblicato nella G.U. n. 286 del 6 dicembre 2019 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 novembre 2019, recante la misura e le modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2019 dai periti assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 337, comma 1 del D.Lgs. n. 209/2005, gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato "contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi", istituito per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il contributo di gestione dovuto alla società CONSAP dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo è quindi dovuto ogni anno, e per l'anno 2019 è determinato nella misura di € 85,00. Rispetto agli scorsi anni, il contributo ha registrato un aumento di € 15,00; di fatto per l'anno 2016, 2017 e 2018 l'importo da versare era pari ad € 70,00.

Invece, per l'anno 2015 l'importo era pari a € 50,00.

Definita la misura del contributo di gestione, riguardo all'ambito soggettivo, sono tenuti al pagamento i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2019. Le modalità e i termini di versamento saranno definiti con apposito provvedimento della CONSAP.

In ogni caso, il contributo deve essere versato direttamente alla CONSAP e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

12) Comunicato CNCE: Contributo Previdenza Complementare CCNL Confapi Aniem

La CNCE con comunicato del 21 novembre 2019 ha pubblicato, d'intesa con le Parti sociali, la tabella relativa ai nuovi valori mensili e orari del contributo contrattuale per la previdenza complementare in applicazione del CCNL Confapi – Aniem.

Tabella Incrementi

Livelli	Parametri	Aumento
VII	200	4,00
VI	180	3,60
V	150	3,00
IV	140	2,80
III	130	2,60
II	117	2,34
I	100	2,00

Tabelle Contributo Contrattuale

IMPIEGATI						
Livelli	Param.	Riparametrazione per livelli	Maggiorazione 18,5%	Totale	Valori orari	Note
A	B	C	Non applicata	Non applicata	Non applicata	
7	200	20,00				Per gli impiegati non è prevista la riparametrazione oraria. L'importo del
6	180	18,00				
5	150	15,00				

4	140	14,00				contributo è su base mensile
3	130	13,00				
2	117	11,70				
1	100	10,00				
OPERAI						
Livelli	Param.	Riparametrazione per livelli	Maggiorazione 18,5%	Totale	Valori orari	Note
A	B	C	$D = C * 18,5$	$E = C + D$	$E / 173$	
4	140	14,00	2,59	16,59	0,0959	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il numero di ore effettivamente lavorate
3	130	13,00	2,405	15,405	0,0890	
2	117	11,70	2,1645	13,8645	0,0801	
1	100	10,00	1,85	11,85	0,0685	

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

13) INPS – UNIEMENS: rilascio del nuovo Documento tecnico

In data 27 settembre L'INPS ha rilasciato il nuovo Documento tecnico UNIEMENS, con relativo Allegato tecnico, nella versione 4.7.0.

Le principali novità rispetto alla versione precedente riguardano l'introduzione dei seguenti codici:

1) *Appendice B (Sezione Azienda):*

- 3D, per il rientro e la sospensione del distacco sindacale.

2) *Appendice D (Contratti):*

- 223 Intrattenimento e spettacolo: artisti. Valido fino al 10/2019. CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB. Valido a partire dal mese di novembre del 2019;
- 388 CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del commercio, turismo e servizi– FEDIMPRESE;
- 390 CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del commercio – FEDIMPRESE;
- 391 CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del turismo, agenzie di viaggio e servizi – FEDIMPRESE;
- 393 CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore metalmeccanici – FEDIMPRESE;
- 394 CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di autotrasporti e spedizione merci - COOPITALIANE, ADLI;
- 395 CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e affini – COOPITALIANE, ADLI;
- 397 CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di metalmeccaniche, orafe, argentiere - COOPITALIANE, ADLI;
- 499 CCNL per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese, aziende del settore terziario, commercio e servizi – FEDERTERZIARIO;
- 500 CCNL dell'artigianato – CONFIP;
- 501 CCNL dell'agricoltura – CONFIP;
- 502 CCNL dell'industria – CONFIP.

3) Appendice I (Codifiche relative a PosAgri):

- CD, in caso di assunzione di lavoratore beneficiario di Rdc per un impiego coerente con il percorso formativo seguito;
- CP, in caso di assunzione di lavoratore beneficiario di Rdc per un impiego non coerente con il percorso formativo seguito.

[Allegato n. 5: Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili](#)

[Allegato n. 6: Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS \(individuale\) Allegato tecnico](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

14) Emanato il nuovo Regolamento del Fondo MètaSalute

È entrato in vigore il 20 novembre u.s., data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il nuovo Regolamento di MètaSalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti.

Alcuni articoli sono stati modificati allo scopo di rendere più attuali e più aderenti alle nuove disposizioni di legge, le materie in essi regolamentati.

Conviventi di fatto (Articolo 2)

A proposito dell'individuazione dei destinatari delle prestazioni del fondo, si precisa che per conviventi di fatto s'intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. (L. 76/2016 Art. 1, comma 36).

Modalità di adesione (Articolo 3)

- Adesione gratuita dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto

Ogni variazione in corso d'anno del nucleo familiare e del relativo carico fiscale deve essere tempestivamente comunicata nell'Area Riservata con le modalità che verranno comunicate dal Fondo.

- Adesione a pagamento dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto

L'adesione a pagamento potrà essere effettuata in specifiche finestre temporali indicate dal Fondo per ciascun anno. La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il familiare NON fiscalmente a carico seguirà per ciascun anno l'inizio della decorrenza della copertura del lavoratore titolare iscritto, superato il periodo di carenza, e cesserà il 31 dicembre di ciascun anno. L'importo del premio è comunque annuale (Es: se il capo nucleo termina la carenza al 31 gennaio e la sua copertura parte dal 1° febbraio, la copertura del familiare decorrerà dal 1° febbraio). A conclusione della procedura di registrazione il dipendente avrà immediata visione dell'avvenuta adesione del proprio nucleo familiare/convivente la quale si perfeziona con l'incasso da parte del Fondo del premio versato dal lavoratore. La richiesta di restituzione delle quote erroneamente versate dal dipendente per i componenti del nucleo familiare non fiscalmente a carico deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno cui fa riferimento l'iscrizione.

Documentazione (Articolo 4)

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assistenza in favore dei familiari e dei conviventi, il Fondo richiede all'iscritto la documentazione che attesti gli stati e le condizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento e la produzione di una autocertificazione.

Si chiarisce che la falsa dichiarazione in merito ai requisiti legittimanti l'iscrizione al Fondo, determina l'estinzione del diritto alle prestazioni da parte dei lavoratori dipendenti e del nucleo familiare/convivente (Articolo 12).

Adesione con forme di sanità integrativa preesistenti (Articolo 5)

Le aziende in cui sono presenti polizze sanitarie ma che intendono far aderire i loro dipendenti a mètaSalute devono preventivamente registrarsi sul sito del Fondo e comunicare i flussi anagrafici - secondo un'apposita procedura di importazione del file UNIMENS all'interno dell'Area Riservata dell'azienda - almeno trentacinque giorni prima dalla data di attivazione della copertura sanitaria richiesta a mètaSalute, la quale coinciderà con il primo giorno del mese di decorrenza. (Es: decorrenza desiderata 1° Gennaio, iscrizione entro il 27 Novembre).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

15) Cadiprof (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali): rimborso sulle vaccinazioni

Fino al 31 dicembre 2019 è stata prevista l'iniziativa della la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali (Cadiprof), per sensibilizzare i propri iscritti alle vaccinazioni per tutto il nucleo familiare (iscritto/a, coniuge e figli fino al compimento del 18° anno di età).

Oltre al rimborso dei costi per la vaccinazione influenzale stagionale, sono inclusi in garanzia tutti i principali vaccini antivirali e anti-batterici (HPV, Meningococco, Pneumococco, Epatite, Morbillo, ecc.).

Il rimborso è pari al 50% della spesa e riguarda la maggior parte dei vaccini il cui costo resta a carico delle famiglie.

La prestazione è erogabile fino a concorrenza dei limiti di rimborso massimo sotto indicati:

- euro 250,00 (duecentocinquanta) per anno
- con un sotto massimale di 100 € (cento) per ciascun iscritto
- con un sotto massimale di 150 € (centocinquanta) per coniuge e figli richiedibile per nucleo familiare.

Per l'attivazione del rimborso, oltre al modulo Pacchetto Famiglia (mod. PF1712), è necessario presentare la seguente documentazione:

- Autocertificazione dello Stato di Famiglia;
- Copia fotostatica degli scontrini/ticket con specifica indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario ("scontrino parlante");
- Attestazione del medico curante o del pediatra;
- Copia dell'ultima busta paga.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

16) Salute e sicurezza sul lavoro: nuovi criteri adottati da parte dell'INAIL per la concessione degli incentivi alle imprese

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL ha deliberato che, tramite il parere della Commissione Politiche per la Prevenzione e la Ricerca, si intendono aggiornate le linee di indirizzo del Bando ISI 2019 in favore delle imprese che realizzano interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Delib. INAIL CIV 28 novembre 2019 n. 17). In particolare, vengono confermate le seguenti tipologie di progetto finanziabili:

- progetti per la prevenzione nelle imprese appartenenti a tutti i settori merceologici;
- progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle imprese appartenenti a particolari settori merceologici, visti gli andamenti infortunistici e gli esiti dei precedenti Bandi ISI;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- progetti per la prevenzione nelle micro e piccole imprese di settori con particolari profili di rischio;
- progetti di innovazione tecnologica per la tutela dell'ambiente e alla prevenzione nelle imprese agricole.

Nel contempo, viene tuttavia registrata anche la necessità di ampliare, all'interno del prossimo Bando ISI 2020, la casistica delle tipologie di intervento finanziabili per includere anche le nuove tipologie di rischi emergenti a partire dal 2008 ad oggi non ancora contemplati nel Bando ISI 2019 e agevolare la maggior partecipazione delle imprese alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

[Allegato n. 7: Delibera INAIL CIV 28 novembre 2019 n. 17](#)

[Allegato n. 8: Allegato Delibera INAIL CIV 28 novembre 2019 n. 17](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

17) CCNL Dirigenti PMI: contributo per responsabilità civile anno 2020

FASDAPI (Fondo di Assistenza e Solidarietà per i dirigenti di azienda della piccola e media industria) ricorda che entro il 16 dicembre 2019 devono essere versati i contributi relativi all'assicurazione per responsabilità civile e penale dei quadri superiori e dei dirigenti (articolo 13, sezione II del CCNL 22 dicembre 2010; articolo 15, sezione I del CCNL del 22 dicembre 2010).

Il contributo per l'anno 2020 sarà pari a:

- € 420,00 (di cui € 140,00 a carico del lavoratore) per i quadri superiori e deve essere versato utilizzando il modulo "Fasdapi 13";
- € 495,00 (di cui € 165,00 a carico del lavoratore) per i dirigenti e deve essere versato utilizzando il modulo "Fasdapi 15".

L'omesso versamento del contributo entro il 16 dicembre 2019 comporta, per entrambe le categorie, la cessazione della copertura assicurativa con effetto a partire dalla mezzanotte del 1° gennaio 2020.

La copertura assicurativa dei dirigenti e dei quadri superiori che terminano il loro rapporto di lavoro nel corso del 2019 cessa il 31 dicembre 2019.

[Allegato n. 9: Circolare FASDAPI novembre 2019 n. 94](#)

[Allegato n. 10: Circolare FASDAPI novembre 2019 n. 95](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

18) Reddito di cittadinanza: cittadini stranieri che per la fruizione della provvidenza devono dichiarare il patrimonio immobiliare

È stato pubblicato in GU il decreto del ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che individua i Paesi dei cittadini extracomunitari che devono produrre un'autocertificazione del proprio patrimonio immobiliare all'estero per poter accedere al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza (DM 21 ottobre 2019; GU 5 dicembre 2019 n. 285).

Ai fini dell'accoglimento della richiesta delle suddette misure, i cittadini dei seguenti Stati o territori:

- Regno del Bhutan;
- Repubblica di Corea;
- Repubblica di Figi;
- Giappone;
- Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese;
- Islanda;
- Repubblica del Kosovo;
- Repubblica del Kirghizistan;
- Stato del Kuwait;
- Malaysia;
- Nuova Zelanda;
- Qatar;
- Repubblica del Ruanda;
- Repubblica di San Marino;
- Santa Lucia;
- Repubblica di Singapore;
- Confederazione svizzera;
- Taiwan;
- Regno di Tonga

sono tenuti a produrre l'apposita certificazione (articolo 2, comma 1-bis del Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019), rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE.

I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza (articolo 5 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019).

[Allegato n. 11: DM 21 ottobre 2019 - GU 5 dicembre 2019 n. 285](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

19) L'elemento perequativo per il settore delle lavanderie industriali è dovuto nel mese di dicembre

In assenza di contrattazione aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si chiudesse senza formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda a titolo perequativo onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. per un importo pari ad € 200,00.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di contratto di lavoro part-time, nel corso dell'anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento della corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l'importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

20) Terziario Confesercenti Modena: sottoscritto l'accordo sulle attività stagionali

Sottoscritto il 4 dicembre 2019, tra CONFESERCENTI di Modena e le OO.SS. Territoriali FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL, l'accordo per la regolamentazione delle attività stagionali nelle imprese della provincia di Modena che applicano il CCNL Terziario Confesercenti.

L'Accordo territoriale per la provincia di Modena, che attua quanto previsto negli articoli 19-23 del D.Lgs. n. 81/2015 s.m.i., e nell'articolo 66 bis del CCNL TDS Confesercenti, decorre dalla data di sottoscrizione e avrà vigore fino al 31 gennaio 2022.

Successivamente, potrà essere prorogato mediante accordo tra le parti.

L'accordo in esame:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL T.D.S. stipulato da Confesercenti con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, comprese quelle aziende che hanno periodi di inattività durante l'anno;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate in località a prevalente vocazione turistica entro i territori dei Comuni di: Modena, Maranello, Formigine, Fanano, Sestola, Montecreto, Riolutato, Pievepelago, Fiumalbo, Lama Mocogno, Frassinoro, Pavullo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 bis del predetto CCNL, i periodi di effettiva stagionalità individuati nell'accordo, sono i seguenti:

- dal 4 dicembre 2019 sino al 31 gennaio 2020
- dal 1° aprile 2020 sino al 30 settembre 2020
- dal 1° dicembre 2020 sino al 31 gennaio 2021
- dal 1° aprile 2021 sino al 30 settembre 2021
- dal 1° dicembre 2021 sino al 31 gennaio 2022.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

21) Rivalutazione delle pensioni e calendario di pagamento 2020 (INPS, Circolare n. 147/2019)

Risposte e chiarimenti in merito alle modalità di funzionamento del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il 2020 sono stati divulgati dall'INPS nella circolare numero 147 dell'11 dicembre 2019.

Rivalutazione pensioni 2020: la circolare INPS con i dettagli e il calendario dei pagamenti

Il documento di prassi in parola passa in rassegna una serie di dettagli importanti relativamente ai trattamenti pensionistici da erogare nel corso del 2020 e riporta il calendario con tutte le date in cui verranno eseguiti i relativi pagamenti.

Con la circolare numero 147 dell'11 dicembre 2019, l'INPS definisce alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio:

- rivalutazione dei trattamenti previdenziali;
- gestione fiscale delle pensioni 2020;
- riduzione delle pensioni di importo elevato;
- pensioni delle Gestioni private e della Gestione pubblica;
- prestazioni assistenziali;
- prestazioni di accompagnamento a pensione;
- periodicità e date di pagamento;
- certificato di pensione per l'anno 2020.

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2020

In realtà le notizie della circolare INPS non riguardano solo il 2020, ma anche il 2019 che sta per concludersi. Il testo conferma la rivalutazione dell'1,1% già attribuita alle pensioni in via provvisoria per l'anno 2019 e riporta i valori definitivi per l'anno 2019. Non è necessario nessun conguaglio. Viene poi ribadito che l'importo del trattamento minimo viene preso come base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2019	513,01 €	292,43 €
IMPORTI ANNUI	6.669,13 €	3.801,59 €

Rivalutazione pensioni, indice provvisorio 2020 nella circolare INPS numero 147

L'articolo 2 del decreto MEF del 15 novembre 2019 stabilisce l'indice provvisorio da utilizzare per la rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2020. Per il prossimo anno la rivalutazione sarà pari allo 0,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

I valori provvisori sono riepilogati in tabella.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2020	515,07 €	293,60 €
IMPORTI ANNUI	6.695,91 €	3.816,60 €

Secondo il documento di prassi in parola per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica è riconosciuta nel modo che segue:

- nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
- ai i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti si applicano diverse percentuali, sempre più ristrette al crescere degli importi:
 - 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente

numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per quanto riguarda le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento percentuale	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2020	Fino a 3 volte il TM	100	0,400 %	-	1.539,03€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		1.539,04€	1.539,21€	1.545,19€
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	97	0,388 %	1.539,04€	2.052,04€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.052,05€	2.053,68€	2.060,00€
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,308 %	2.052,05€	2.565,05€	
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.565,06€	2.567,61€	2.572,95€
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,208 %	2.565,06€	3.078,06€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.078,07€	3.078,67€	3.084,46€
	Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,188 %	3.078,07€	4.104,08€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.104,09€	4.104,41€	4.111,80€
	Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,180%	4.104,09€	4.617,09€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.617,10€	4.618,01€	4.625,40€
Oltre 9 volte il TM	40	0,160%	4.617,10€	-		

Rivalutazioni pensioni sociali e assegni sociali 2020: la circolare INPS

Sia l'indice definitivo per il 2019 che quello provvisorio del 2020 si applicano anche alle pensioni sociali e agli assegni sociali.

Nella tabella che segue gli importi e i limiti di reddito personali e coniugali.

Decorrenza	Pensione sociale		Assegno sociale	
	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo
1° gennaio 2019	377,44 €	4.906,72 €	457,99 €	5.953,87 €
1° gennaio 2020	378,95 €	4.926,35 €	459,83 €	5.977,79 €
	Limiti reddituali massimi *			
	personale	coniugale	personale	coniugale
	1° gennaio 2019	4.906,72 €	16.905,90 €	5.953,87 €
1° gennaio 2020	4.926,35 €	16.973,53 €	5.977,79 €	11.955,58 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l'importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

Rivalutazione pensioni 2020, indennità integrativa speciale: dettagli nella circolare INPS

La circolare INPS, inoltre, chiarisce che gli indici di rivalutazione, provvisorio e definitivo, si applicano anche all'indennità integrativa speciale nelle modalità descritte in tabella.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2019	513,01 €	292,43 €
IMPORTI ANNUI	6.669,13 €	3.801,59 €

Rivalutazione pensioni 2020 per le vittime di terrorismo

Ai trattamenti diretti a favore dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi terroristiche la rivalutazione si può applicare seguendo una delle due modalità previste:

- in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- incremento annuale pari a un valore, al massimo, dell'1,25% calcolato sull'ammontare del trattamento per l'anno precedente, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Nel testo si legge:

“Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente”.

Dal momento che l'indice ordinario per il 2020 risulta inferiore all'1,25%, la rivalutazione viene calcolata con i valori descritti in tabella.

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2020:	Fino a 3 volte il TM	100	1,2500 %	-	1.539,03€
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	1,1250 %	1.539,04€	2.565,05€
	Oltre 5 volte il TM	75	0,9375 %	2.565,06€	qualsiasi

Nella stessa circolare, inoltre, è stato pubblicato il calendario 2020 con i giorni di pagamento delle pensioni.

Mese	Poste Italiane	Istituti di credito
Gennaio	3	3
Febbraio	1	3
Marzo	2	2
Aprile	1	1
Maggio	2	4
Giugno	1	1
Luglio	1	1
Agosto	1	3
Settembre	1	1
Ottobre	1	1
Novembre	2	2
Dicembre e tredicesima	1	1

L'INPS ricorda che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancario di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancario, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l'erogazione viene eseguita il secondo giorno bancario.

[Allegato n. 12: INPS – Circolare n. 147 dell'11 dicembre 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

22) Invalidità civile, cecità e sordità: semplificazione della domanda (INPS, Messaggio n. 4601/2019)

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019, con la quale informa che l'accesso semplificato alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, già attivo per i cittadini non più in età lavorativa, è stato esteso a tutti i soggetti tra i 18 e i 67 anni di età, che presentano apposita domanda.

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare al momento della presentazione della domanda le informazioni di natura socio-economica, di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria.

A tal fine, dal 10 dicembre 2019 sono operative delle modifiche alle procedure di acquisizione online della domanda di invalidità civile, che inizialmente riguarderanno solamente le domande trasmesse dai patronati.

In questa prima fase sperimentale rimangono ancora valide le modalità ordinarie di trasmissione del modello AP70, al termine della fase sanitaria.

[Allegato n. 13: INPS – Messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

23) Promemoria per le Comunicazioni Obbligatorie telematiche nel corso del periodo feriale

Si ricorda che nel periodo di ferie del professionista (es. consulente del lavoro) o dell'associazione di categoria abilitata ad effettuare le Comunicazioni Obbligatorie telematiche, il datore di lavoro dovrà, in caso di assunzione, provvedere direttamente all'invio della comunicazione preventiva, mediante fax con il modello "UniURG" (secondo quanto già previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici).

Resta l'obbligo, in capo al professionista o all'associazione di categoria, alla riapertura dell'attività, dell'invio della comunicazione ordinaria.

Detta agevolazione è contenuta nella circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del Ministero del Lavoro e permette la non applicazione della maxi-sanzione; ciò in quanto la comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro (di cui all'articolo 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006 - *"All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro")* risulta essere l'unico elemento, per il personale ispettivo, che possa evidenziare, qualora non venga effettuata, la sussistenza di un impiego lavorativo "in nero".

[Allegato n. 14: Circolare n 20 Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva](#)

[Allegato n. 15: Modello UNIURG_AGGIORNATO.v6](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

24) Dati sulla rappresentanza sindacale: istruzioni operative (INPS, Circolare n. 146/2019)

L'INPS ha emanato la Circolare n. 146 del 6 dicembre 2019, con la quale fornisce le istruzioni operative riguardanti l'attività di raccolta del dato associativo, relativo a ciascuna Organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente al Testo unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL e modificato il 4 luglio 2017.

[Allegato n. 16: INPS – Circolare n. 146 del 6 dicembre 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

25) Domanda di ANF: presentazione a cura dei datori di lavoro (INPS, Messaggio n. 4583/2019)

L'INPS ha emanato il Messaggio n. 4583 del 6 dicembre 2019, con la quale illustra la nuova funzionalità per la presentazione delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo a cura dei datori di lavoro e dei soggetti da loro delegati. Inoltre, spiega le nuove funzionalità dell'Utility per il prelievo dei dati.

Modalità di presentazione della domanda ANF/DIP a cura del datore di lavoro

La funzione per la presentazione telematica della domanda ANF/DIP "ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive" è disponibile nel menu del "Cassetto Previdenziale Aziende" al link "Richieste ANF Dip. Az. Att."

All'accesso del servizio viene visualizzata una lista a tendina in cui il soggetto richiedente può selezionare il codice fiscale dell'azienda per la quale deve inserire la domanda di ANF/DIP. Premendo il tasto "AGGIORNA" l'operatore viene identificato dal sistema come l'azienda stessa e sono disponibili le seguenti funzioni:

- Nuova domanda;
- Consultazione;
- Domanda di variazione.

Per utilizzare ognuna delle suddette funzioni è necessario inserire e ricercare il codice fiscale del lavoratore dipendente dell'azienda scelta, si dovrà quindi dichiarare di essere in possesso della delega del lavoratore spuntando la casella apposita.

Nuova domanda

Per presentare una nuova domanda dovrà essere indicato il periodo di interesse ed i dati anagrafici del lavoratore, il campo "Azienda" in questo pannello è valorizzato con il codice fiscale prescelto inizialmente e non è modificabile.

Successivamente verrà presentato il pannello relativo alla composizione familiare, che richiederà l'inserimento dei dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare.

L'acquisizione della richiesta ANF/DIP prevede l'inserimento dei dati reddituali del richiedente e del nucleo familiare. Al termine della compilazione dei dati richiesti viene proposto il riepilogo della domanda acquisita. Previa conferma, la fase di acquisizione avrà termine e verrà visualizzato il numero di protocollo con possibilità di stampare la ricevuta ed il modello della domanda.

Domanda di variazione

Selezionando questa funzione è possibile inserire una variazione di una domanda già presentata a seguito di intervenuta variazione della situazione familiare (ad esempio: nascita figlio, riconoscimento familiare inabile, separazione, eventuale variazione del reddito).

Verranno visualizzati i periodi per i quali è già presente una domanda per consentire l'inserimento dei dati di variazione per il periodo di interesse. Il periodo stesso potrà essere modificato dalla data in cui si è verificato l'evento per poter proseguire con l'acquisizione degli ulteriori dati richiesti.

Consultazione

In consultazione è possibile verificare lo stato di una domanda di un dato lavoratore.

Cliccando sul dettaglio vengono visualizzati i dati della domanda, quali la composizione del nucleo familiare, eventuali segnalazioni di errori di compilazione ovvero, per le domande definite, la tabella ANF di appartenenza e l'importo massimo spettante mensile e giornaliero.

Protezione dati personali

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 153/88 ("Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato"), si osservano, per quanto non previsto dal citato articolo, le norme contenute nel Testo unico degli assegni familiari, approvato con il D.P.R. n. 797/1955 e ss.mm.ii., nonché le norme che, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, disciplinano i criteri delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. Conseguentemente, ove la presentazione della domanda di assegno al nucleo familiare avvenga tramite il proprio datore di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del D.P.R. n. 797/55, in merito agli adempimenti relativi alla documentazione richiesta. La raccolta e la custodia dei dati e delle informazioni trasmesse dal lavoratore all'atto della presentazione della domanda al datore saranno a cura di quest'ultimo, il quale garantirà il rispetto delle norme sul Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs n. 101/2018, adottando garanzie "sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti" dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Utility per il prelievo dei dati a cura del datore di lavoro e dei loro intermediari

Rispetto alla versione illustrata con il messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019 l'Utility è stata arricchita di nuove funzionalità per rendere più agevole il prelievo dei dati. In particolare:

- 1) è stata modificata la ricerca puntuale, in analogia a quella massiva: l'utente dovrà indicare il singolo mese e la procedura restituirà l'intero periodo ANF all'interno del quale il mese richiesto rientra;
- 2) è stata attivata la funzionalità di notifica per e-mail degli esiti delle elaborazioni massive per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, per cui, nei casi di ricerche che sono terminate con un file .xml, l'esito sarà notificato per e-mail/PEC;
- 3) è stata aggiunta in home page la sezione "News" per fornire agli utenti gli aggiornamenti più urgenti prima della pubblicazione del messaggio;
- 4) è stata aggiunta una nota alla voce "Importo massimo mensile" in cui viene precisato che il valore mensile mostrato è al netto di eventuali trattamenti di famiglia dichiarati nella domanda ANF/DIP;
- 5) nella ricerca massiva è stata aggiunta la sezione "Utilità", dalla quale è possibile scaricare i file .zip delle richieste massive multiple terminate con file .xml ed è stata aggiunta una icona che identifica le richieste per le quali è stato scaricato il file .xml;
- 6) è stata modificata la data minima selezionabile: Giugno 2014;
- 7) sono stati dettagliati i messaggi utente in caso di domanda ANF non presente perché "In istruttoria" o "Respinta".

Sono, inoltre, in fase di test ulteriori funzionalità il cui rilascio in produzione sarà comunicato nella sezione "News" della home page.

[Allegato n. 17: INPS - Messaggio numero 4583 del 6 dicembre 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

26) Termini e modalità di versamento da parte del datore della Tredicesima mensilità

Per esaminare l'argomento in epigrafe è opportuno specificare che non esiste una scadenza precisa per il pagamento della tredicesima mensilità, motivo per il quale la data di erogazione potrebbe essere differente per i lavoratori dipendenti pubblici, privati e per i percettori di un trattamento di quiescenza. Vediamo comunque entro quando la tredicesima mensilità deve essere corrisposta e quali sono le regole per calcolarne l'importo.

Ogni lavoratore riceve la tredicesima mensilità nel corso del mese di dicembre e ne hanno diritto sia i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che quelli assunti con contratto a tempo indeterminato.

Le modalità con cui, in linea di massima, si procede al calcolo della tredicesima mensilità sono reperibili sul sito internet ufficiale dell'INPS e possono essere così formalizzate:

$$\text{Retribuzione mensile} \times \text{Mesi lavorati} / 12 = \text{Importo tredicesima}$$

Sono esclusi dalla tredicesima mensilità prenatalizia i lavoratori straordinari discontinui ed il lavoro notturno e festivo. Restano fuori dal calcolo anche le indennità per ferie non godute, le somme una tantum e i rimborsi spese erogati nel mese. Ulteriore motivo di esclusione è, inoltre, lo stato di aspettativa.

Di seguito si provvede ad illustrare alcune regole per il calcolo della tredicesima, utili sia per il datore di lavoro che per i lavoratori

Tredicesima mensilità: calcolo oneri del datore di lavoro

Il versamento della tredicesima mensilità è un obbligo in capo al datore di lavoro: la quota è effettivamente una parte in percentuale della retribuzione mensile pagata ed è inclusa nel calcolo del TFR. L'INPS mette anche a disposizione un software per il calcolo della tredicesima.

Riguardo alla tassazione del datore di lavoro, egli dovrà applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla normativa, poiché le quote corrisposte dagli istituti non sono soggette a contributi previdenziali. In particolare:

- con meno di 15 dipendenti si applica il 1,101201%;
- con più di 15 dipendenti invece è 1,104851%;
- per gli apprendisti l'1,062022%.

Calcolo tredicesima mensilità, chi ha diritto: part-time, pensionati, colf e docenti

Anche i lavoratori part-time hanno diritto alla tredicesima mensilità, poiché di fatto l'importo della tredicesima corrisponde non solamente alla retribuzione fissa mensile globale ma anche all'importo determinato dalla paga oraria, moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto. Stesso discorso va fatto per colf e badanti: malgrado le ore lavorative possano essere distribuite in più luoghi di lavoro, per più datori di lavoro, si gode dello stesso diritto, quindi dello stesso metodo di calcolo.

Diverso è il caso di pensionati e docenti: per i primi la quota della tredicesima mensilità viene distribuita su tutti i 12 mesi; i secondi a differenza delle altre categorie lavorative, beneficiano della gratifica anche in malattia e maternità e basta un periodo lavorativo superiore ai 15 giorni per avviare il conteggio.

Tempi di versamento

Dopo aver chiarito le regole fondamentali per il calcolo della tredicesima mensilità, vediamo di seguito entro quale data il datore di lavoro è tenuto a pagarla ai lavoratori. In linea di principio, la tredicesima viene erogata a titolo di gratifica natalizia ed è quindi una somma che dovrebbe entrare nella disponibilità del lavoratore entro il giorno di Natale, ovvero entro il 25 dicembre.

In ogni caso, come prima accennato, né la legge né i vari contratti collettivi di categoria non prevedono una data precisa di erogazione della tredicesima; l'unico riferimento è il fatto che l'importo deve essere riconosciuto in occasione delle feste natalizie.

Tredicesima mensilità: dati utili per il calcolo

Ecco una lista di quelli che sono i dati necessari all'effettuazione del conteggio:

- retribuzione;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali;
- scatti di anzianità, cioè tutto ciò che è considerato paga diretta all'interno della mensilità;

Da notare che anche alcuni fattori generalmente discontinui, ma accertati nel singolo caso specifico come continui, possono rientrare nel conteggio.

Ulteriori elementi necessari per il calcolo della tredicesima mensilità sono:

- super minimo
- assegno ad personam
- straordinari forfetizzati o continuativi
- provvigioni
- cottimo
- indennità sostitutiva di mensa
- indennità per maneggio denaro
- premi di produttività annuali

Occorre inoltre considerare che la tredicesima non matura nel caso di assenze non utili come il congedo parentale, la malattia e l'infortunio oltre il periodo previsto dal contratto, malattia bambino, congedo straordinario biennale o congedo per gravi e documentati motivi familiari, sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare, infine più generali assenze e permessi non giustificati. Stessa cosa però avviene le assenze da sciopero.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

27) Fondo Gomma Plastica: contribuzione volontaria per l'anno 2019

La contribuzione volontaria del fondo pensione complementare per i lavoratori e i familiari a carico dei lavoratori del settore gomma, cavi elettrici e affini e materie plastiche, è un valido strumento per chi vuole abbassare ulteriormente il reddito dell'anno in corso.

Tale contribuzione se effettuata entro fine dicembre comporta benefici nella dichiarazione dei redditi del 2020.

Versare un contributo volontario aggiuntivo non ha costi e se si supera il limite deducibile, è possibile dichiararlo con il modulo chiamato contributi non dedotti, in maniera da evitare che il contributo in eccesso venga tassato nuovamente alla liquidazione.

L'anno successivo al versamento (Marzo/Aprile) verrà rilasciata una certificazione del fondo da presentare in fase di dichiarazione dei redditi.

Se i versamenti transitano solo tramite azienda, la deduzione è automatica e non verrà inviato alcun documento.

Il limite deducibile è da considerarsi sul totale dei versamenti deducibili, anche esterni a FGP.

Chi contribuisce volontariamente a due fondi ad esempio, raggiungerà il limite sommando i contributi di entrambi i fondi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

28) Bonus impatriati: nessuna agevolazione per il rientro in Italia da distacco (Agenzia Entrate, Risposta n. 510/2019)

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, recentemente modificato dal Decreto crescita (articolo 5 del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019), ha introdotto un regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d'imposta 2020.

L'agevolazione è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale e ai fini dell'accesso è necessario che il soggetto non sia stato residente in Italia per almeno i due periodi d'imposta precedenti al rientro.

L'accesso all'agevolazione è subordinato al trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e all'impegno a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall'agevolazione.

Il beneficio non può però essere riconosciuto ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia, e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma. Non è però preclusa la possibilità che il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Ciò si può verificare, nelle ipotesi in cui:

- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

Fuori dai suddetti casi, il lavoratore non può essere ammesso alla fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, in quanto, rientrando alle dipendenze dell'impresa distaccataria, in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro preesistente allo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero, il suo rimpatrio in Italia non si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

29) FONDO ASIM: è stato reso disponibile un nuovo piano sanitario

Il Fondo di assistenza sanitaria Asim ha previsto un piano sanitario straordinario denominato "La prevenzione su Misura" grazie al quale ciascun iscritto potrà crearsi un percorso di prestazioni sanitarie personalizzato in base alle sue necessità e al suo vissuto.

L'iscritto potrà aderire all'iniziativa direttamente dalla propria area riservata del portale S.I.Asim, cliccando il pulsante "Campagna di Prevenzione Straordinaria".

Dopo aver rilasciato i relativi consensi al trattamento dei dati personali, tramite il collegamento con SiSalute potrà attivare la campagna e prenotare in totale autonomia la prima visita internistica, presso una struttura sanitaria convenzionata con SiSalute, durante la quale verranno prescritte le prestazioni sanitarie più opportune.

La Campagna prevede fino a un massimo di 4 prestazioni a iscritto.

Per ogni prestazione, l'iscritto dovrà prenotare i relativi appuntamenti e comunicare la data e l'ora degli stessi a SiSalute che rilascerà la relativa autorizzazione.

Una volta effettuate le prestazioni, l'iscritto potrà prenotare la visita internistica conclusiva presso la medesima Struttura del network di SiSalute e quest'ultima provvederà a saldare le Strutture sanitarie per le prestazioni erogate.

Si ricorda che la contribuzione al Fondo prevista dal CCNL è la seguente:

- contributo a carico dell'impresa pari a Euro 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;
- contributo a carico dell'impresa pari a Euro 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.

Unitamente al contributo ordinario dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione pari a 0,50 Euro per ciascun lavoratore, da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

30) Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile: soggetti tra i 18 e i 67 anni (INPS, Messaggio n. 4601/2019)

Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile, la semplificazione è stata estesa ai cittadini in età lavorativa, compresi tra i 18 e i 67 anni di età, che presentano domanda di invalidità civile, di cecità o di sordità.

Anche per tale categoria è possibile contrarre i tempi di erogazione del beneficio attraverso l'anticipazione dell'invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.

Sono state, pertanto, apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola, che sono operative, in modalità non esclusiva, dal 10 dicembre 2019 (Messaggio INPS n. 4601/2019).

In prima fase di rilascio, tali modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai Patronati.

Come previsto nel messaggio n. 1930/2018, l'accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda.

La procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell'Istituto, la sussistenza del requisito anagrafico. Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l'attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in più pannelli.

Alcuni pannelli sono finalizzati all'avvio dell'accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri sono funzionali alla liquidazione dell'eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire i dati dell'eventuale ricovero; i dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa; i dati reddituali; le modalità di pagamento; delega alla riscossione di un terzo <quadro G>; delega in favore delle associazioni <quadro H>.

Per l'inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari è prevista, infine, una sezione "Allegati".

Una volta completata l'acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa attraverso la funzione "Invio domanda".

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica.

L'INPS precisa che, in questa fase di avvio in forma sperimentale, rimangono disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello "AP70" dopo il completamento della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati sopra descritti. In

alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare comunque il modello "AP70" dopo la definizione dell'iter sanitario, utilizzando l'attuale procedura della fase concessoria.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

31) CCNL Edilizia - ANCE e Cooperative: integrazione della normativa in materia di Apprendistato

Le Parti datoriali e le OO.SS. firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali Edilizia Industria e Cooperative, hanno concordato l'inserimento, nell'articolo 92 CCNL Industria, dedicato all'Apprendistato, di una "Nota a verbale" per chiarire le modalità di svolgimento delle ulteriori 8 ore destinate alla sicurezza, facenti parte delle complessive 24 ore di formazione previste dall'articolato. In particolare, le Parti hanno concordato che le 8 ore destinate alla sicurezza sono aggiuntive rispetto alle 16 ore preassuntive, contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008, dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dalla contrattazione collettiva, e che pertanto il loro svolgimento può essere effettuato, presso le Scuole edili/Enti Unificati, entro il termine massimo di 60 giorni dall'assunzione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

32) Misure del diritto annuale C.C.I.A.A. per l'Anno 2020 (MiSE, Nota n. 0347962 dell'11 dicembre 2019)

Con la Nota n. 0347962 dell'11 dicembre 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2020 alle Camere di Commercio dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati. Confermata anche per il 2020 la riduzione del 50 per cento rispetto alle misure determinate per l'anno 2014.

In base alle norme di determinazione delle misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, per l'anno 2020 le imprese iscritte e gli altri soggetti obbligati sono tenuti al pagamento applicando le misure stabilite per l'anno 2014 ridotte dal 50 per cento.

In particolare, i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale in misura fissa versano i seguenti importi:

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA	SEDE	UNITÀ LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00	€ 20,00
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA IN VIA TRANSITORIA	SEDE	UNITÀ LOCALE
Società semplici non agricole	€100,00	€ 20,00
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96 del 2001	€ 100,00	€ 20,00
Soggetti iscritti al R.E.A.	€ 15,00	-
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	SEDE / UNITÀ LOCALE	
Per ciascuna unità locale / sede secondaria	€ 55,00	

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che gli importi riportati nelle tabelle per il diritto annuale in misura fissa sono indicati nel loro importo esatto; ai fini del versamento dell'importo complessivo dovuto a ciascuna camera di commercio, tuttavia, occorre (se necessario) provvedere all'arrotondamento all'unità di euro sull'intero importo dovuto dall'impresa:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi;
- per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi.

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato è necessario applicare al fatturato 2019 le aliquote stabilite (vedi tabella sottostante), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali.

Gli importi risultanti dai vari scaglioni devono essere sommati e l'importo complessivo deve essere ridotto al 50 per cento, e quindi arrotondato all'unità di euro:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi;
- per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi.

Scaglioni di fatturato e aliquote 2014

DA EURO	A EURO	ALIQUOTE
Zero	100.000	€200,00 (misura fissa)
Oltre 100.000	250.000	0,015%
Oltre 250.000	500.000	0,013%
Oltre 500.000	1.000.000	0,010%
Oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
Oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
Oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
Oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50 per cento. Ne consegue che in caso di fatturato fino a 100.000 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

Anche l'importo massimo da versare è soggetto alla riduzione del 50 per cento, per cui per il 2020 l'importo massimo è di € 20.000.

[**\(TORNA ALL'INDICE\)**](#)